



Repertorio n. 16.459

Raccolta n. 7.041

ATTO COSTITUTIVO

DELL' "ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARSITA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro
del mese di gennaio

In Pescara, Piazza della Rinascita n. 18

Avanti a me **Avv. Grazia Buta**, Notaio in Pescara, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- **PETTINARI Fabrizio** nato a Ludenscheid (Germania) il 01 ottobre 1981 e residente a Arsita (TE), Contrada Malafede n. 4, c.f. PTT FRZ 81R01 Z112D

- **ANGIOLELLI Giuliano** nato a Huttwil (Svizzera) il 18 novembre 1963 e residente a Arsita (TE), Via Bovio n. 12, c.f. NGL GLN 63S18 Z133I

- **DOMENICONE Alessio** nato a Atri (TE) il 27 maggio 2000 e residente a Arsita (TE), Viale San Francesco n. 54, c.f. DMN LSS 00E27 A488P

- **PERINO Renzo** nato a Atri (TE) il 25 febbraio 1975 e residente a Arsita (TE), Contrada Carbonesca n. 9, c.f. PRN RNZ 75B25 A488T

- **ANGIOLELLI Simone** nato a Atri (TE) il 12 marzo 1991 e residente a Arsita (TE), Via Bovio n. 29, c.f. NGL SMN 91C12 A488S

- **FAIANI Stefano** nato a Penne (PE) il 12 settembre 1985 ed ivi residente in Via Fonticoli n.9, c.f. FNA SFN 85P12 G438L

- **CACCIATORE Amedeo** nato a Arsita (TE) il 02 giugno 1966 ed ivi residente in Viale San Francesco n. 26, c.f. CCC MDA 66H02 A445W

- **FERRANTE Giovanni** nato a Teramo il 24 giugno 1962 e residente a Arsita (TE), Via Circonvallazione n. 57, c.f. FRR GNN 62H24 L103K

- **PALLINI Paride** nato a Atri (TE) il 28 gennaio 1991 e residente a Arsita (TE), Contrada Colli n. 4, c.f. PLL PRD 91A28 A488U

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) E' costituita tra i Signori PETTINARI Fabrizio, ANGIOLELLI Giuliano, DOMENICONE Alessio, PERINO Renzo, ANGIOLELLI Simone, FAIANI Stefano, CACCIATORE Amedeo, FERRANTE Giovanni, PALLINI Paride, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile e del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche, un' Associazione senza fini di lucro, denominata **"PROTEZIONE CIVILE ARSITA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, d'ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arsita, Via San

Registrato
in Pescara
il 04/02/2019
al n° 1124
serie 1T

Francesco n. 35 e potrà istituire, su delibera dell'Organo Amministrativo, uffici e sede operative altrove.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2) Fino all'operatività del registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Nello specifico l'attività principale dell'Associazione è:
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni

A tale scopo, l'Associazione potrà, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili, prestare il proprio contributo umano e tecnico per mezzo dei propri associati nell'attività di Protezione Civile ovunque si richieda necessità di intervento; divulgare, attraverso i propri canali informativi, tutte le informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una conoscenza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; realizzare corsi di addestramento per i soci operativi, collaborare con gli enti locali e le istituzioni per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni di pubblica utilità in materia di Protezione Civile; favorire lo sviluppo della conoscenza sociale e quella di carattere professionale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di crescita culturale dei soci e dei cittadini; promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio; avanzare proposte agli enti pubblici e privati per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'associazione e del presente statuto.

Nel settore della Protezione Civile, della tutela della salute, della salvaguardia dell'ambiente compiere inoltre attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado. Tale attività può essere esercitata in collabora-

zione con associazioni ed Enti che operano nella scuola.

Nell'ambito dell'attività sopraelencata, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Tutte le suddette attività potranno essere svolte in parte con modalità commerciali, nel rispetto delle relative norme e regolamenti e in particolare della disciplina fiscale agevolativa in materia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4) La quota associativa, per il primo anno dalla costituzione, viene stabilita in Euro 30,00 (trenta euro/00).

Art. 5) I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 5 (cinque) membri.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre anni vengono nominati i qui costituiti signori:

- PETTINARI Fabrizio, come sopra generalizzato, in qualità di Presidente
- ANGIOLELLI Giuliano, come sopra generalizzato, in qualità di Vice Presidente
- FAIANI Stefano, come sopra generalizzato, in qualità di Consigliere
- DOMENICONE Alessio, come sopra generalizzato, in qualità di Consigliere
- ANGIOLELLI Simone, come sopra generalizzato, in qualità di Consigliere

Gli amministratori, così nominati, dichiarano di accettare la carica a ciascuno di essi conferita e che a loro carico

non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 6) Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

Art. 7) L'Associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che, previa lettura ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Art. 8) Il Presidente del Consiglio di Amministratore viene fin d'ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il Riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti.

Art. 9) Le spese del presente atto, annessi e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Le parti richiedono le agevolazioni come previste dalla vigente normativa.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dell'allegato statuto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

I comparenti delegano il Presidente dell'Associazione ad apportare al presente Atto ed all'allegato statuto tutte quelle eventuali modifiche richieste dalle competenti autorità.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai comparenti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Viene sottoscritto alle ore diciannove e trenta.

E' stato scritto il presente atto parte di mio pugno da me Notaio parte da persona di mia fiducia, con mezzo meccanico ed occupa di tre fogli pagine otto.

F.To Fabrizio Pettinari Angiolelli Giuliano Domenicone Alessio Perino Renzo Angiolelli Simone Faiani Stefano Cacciatore Amedeo Ferrante Giovanni Pallini Paride Grazia Buta Notaio

STATUTO

Organizzazione di Volontariato

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

"PROTEZIONE CIVILE ARSITA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Arsita, Via San Francesco n. 35, e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene nell'ambito dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Nello specifico l'attività principale dell'Associazione è:
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.

A tale scopo, l'Associazione potrà, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili, prestare il proprio contributo umano e tecnico per mezzo dei propri associati nell'attività di Protezione Civile ovunque si richieda necessità di intervento; divulgare, attraverso i propri canali informativi, tutte le informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una conoscenza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; realizzare corsi di addestramento per i soci operativi, collaborare con gli enti locali e le istituzioni per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni di pubblica utilità in materia di Protezione Civile; favorire lo sviluppo della conoscenza sociale e quella di carattere professionale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di crescita culturale dei soci e dei cittadini; promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio; avanzare proposte agli enti pubblici e privati per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a

ALLEGATO "A"

REPERTORIO N. 16459
RACCOLTA N. 7.041

realizzare gli scopi dell'associazione e del presente statuto.

Nel settore della Protezione Civile, della tutela della salute, della salvaguardia dell'ambiente compiere inoltre attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado. Tale attività può essere esercitata in collaborazione con associazioni ed Enti che operano nella scuola.

Nell'ambito dell'attività sopraelencata, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Tutte le suddette attività potranno essere svolte in parte con modalità commerciali, nel rispetto delle relative norme e regolamenti e in particolare della disciplina fiscale agevolativa in materia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare

all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, qualora autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;

Ai componenti degli organi associativi, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o

una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in

modo *non occasionale*;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'*Organo di amministrazione*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, ove nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, ove nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

ART. 17 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'*Organo di amministrazione*: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.To Fabrizio Pettinari Angiolelli Giuliano Domenicone
Alessio Perino Renzo Angiolelli Simone Faiani Stefano
Cacciatore Amedeo Ferrante Giovanni Pallini Paride Grazia
Buta Notaio